

IL RETTORE

VISTA la Legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, recante “Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge”;

RICHIAMATO lo Statuto del GSSI;

VISTO e CONSIDERATO l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative in data 2 dicembre 2020;

CONSIDERATO l'accordo con le OO.SS. siglato in data 4 giugno 2021;

CONSIDERATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 1 luglio 2021;

DECRETA

Art. 1 – Viene emanato il “Regolamento per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero”, nel testo allegato al presente decreto.

Art. 2 – Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sull'Albo Ufficiale del GSSI;

L'Aquila, 5 luglio 2021

IL RETTORE
Prof. Eugenio Coccia



COCCIA EUGENIO
GRAN SASSO SCIENCE
INSTITUTE
LEGALE
RAPPRESENTANTE
05.07.2021 10:32:05
UTC

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce, in conformità delle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, ed in attuazione dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020, le modalità e le procedure necessarie ad assicurare la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti i servizi pubblici essenziali, nel rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
2. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano agli scioperi proclamati:
 - a) a livello nazionale;
 - b) a livello di comparto;
 - c) a livello di amministrazione, ivi compreso il caso di azioni che coinvolgano più amministrazioni o istituzioni di un territorio o di una grande ripartizione geografica.

Art. 2 – Modalità di effettuazione degli scioperi

1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati al successivo articolo 3, i soggetti che promuovono lo sciopero o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero e l'amministrazione erogatrice dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al presente regolamento.
2. A tal fine la comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero da parte delle strutture e rappresentanze sindacali deve avvenire con un preavviso non inferiore a 10 giorni e deve precisare la durata, le modalità di attuazione e le motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro.
3. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
4. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii spontanei dello sciopero indetto in precedenza devono essere comunicati immediatamente, al fine di garantire la regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.
5. I soggetti interessati dalle prescritte comunicazioni e le modalità specifiche da adottare nei casi sopra menzionati sono indicati agli artt. 10 e 11 dell'Accordo del 2 dicembre 2020.

Art. 3 – Servizi pubblici essenziali e prestazioni indispensabili

1. I servizi pubblici individuati come essenziali per le Università, in occasione di scioperi del personale tecnico-amministrativo, sono:
 - a) istruzione universitaria;

- b) assistenza sanitaria;
 - c) sicurezza e salvaguardia dei laboratori, degli impianti e dei materiali ivi compresa la cura di animali e piante;
 - d) protezione civile, igiene e sanità pubblica, tutela dell'ambiente e del territorio;
 - e) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
 - f) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, è garantita la continuità delle prestazioni indispensabili indicate nell'allegata tabella A, secondo le modalità e le procedure di erogazione ivi descritte.
3. Di norma, le prestazioni sono garantite in quanto già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.

Art. 4 – Contingenti di personale

1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie nell'ambito dei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo precedente, nell'allegata tabella A sono altresì definiti, per le diverse categorie e aree, i contingenti di personale da esonerare dallo sciopero.
2. I contingenti di lavoratori che dovranno garantire l'erogazione dei servizi minimi essenziali sono individuati nell'ambito del personale che in via ordinaria, per ruolo e/o professionalità specifica, è addetto all'erogazione degli stessi, fatta salva la possibilità che in casi eccezionali si ricorra anche ad altro personale purché dotato delle competenze necessarie.

Art. 5 – Individuazione del personale esonerato dallo sciopero

1. In occasione di ogni sciopero che interessi i servizi essenziali di cui sopra, i dirigenti ed i responsabili del funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro individuano, in conformità della tabella allegata e, ove possibile, secondo criteri di rotazione, i nominativi del personale tenuto all'erogazione delle prestazioni indispensabili ed esonerato dall'effettuazione dello sciopero stesso.
2. Entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero, i predetti responsabili sono tenuti ad indicare in apposito ordine di servizio sia le prestazioni minime strettamente indispensabili da garantire nello specifico periodo di sciopero, tra quelle previste nel presente regolamento, sia i singoli nominativi del personale tenuto a prestare servizio; tali informazioni sono comunicate all'ufficio competente (attualmente Servizio personale tecnico amministrativo), alle rappresentanze sindacali e ai singoli interessati.
3. L'ordine di servizio in caso di sciopero per prestazioni indispensabili nei servizi minimi essenziali si intende sempre e comunque per un orario individuale di lavoro al massimo corrispondente a quello normalmente svolto dal personale interessato per le medesime attività in una normale giornata lavorativa; in ogni caso la presenza in servizio non può essere ammessa oltre la stretta necessità per la quale si viene comandati.

4. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, che sarà accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione verrà comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

È fatta salva la possibilità che i dipendenti possano accordarsi tra loro per provvedere alla sostituzione dandone formale comunicazione.

Art. 6 – Pubblicazioni e comunicazioni

1. Qualora lo sciopero incida sui servizi resi all'utenza, l'amministrazione è tenuta a dare comunicazione, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'astensione, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi. L'amministrazione deve, inoltre, garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata. Analoga comunicazione viene effettuata nelle ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero.

2. In occasione di ogni sciopero, l'amministrazione provvede a rendere pubblico tempestivamente, mediante pubblicazione sul relativo sito istituzionale, il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente.

Art. 7 – Norme finali e di rinvio

1. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e riferite ai servizi pubblici essenziali, si applicano le sanzioni previste dagli artt. 4 e 9 della legge n. 146/1990.

2. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alle disposizioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, e all'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato sull'Albo Ufficiale dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

Tabella A

Prestazioni indispensabili	Criteri e modalità	Contingente
Discussione delle tesi di dottorato	Organizzazione dei relativi servizi e supporto amministrativo alla discussione delle tesi	Una unità di personale, anche in modalità di lavoro agile (categoria C, D o EP, Area Amministrativa)
Procedure di immatricolazione e gestione delle carriere	Gestione delle procedure di immatricolazione e gestione delle carriere	Una unità di personale, anche in modalità di lavoro agile (categoria C, D o EP, Area Amministrativa)
Rilascio di certificazioni urgenti	Da garantire entro il termine di scadenza previsto dalla vigente normativa	Una unità di personale, anche in modalità di lavoro agile (categoria C, D o EP, Area Amministrativa)
Supporto logistico	Dovrà garantirsi la continuità delle prestazioni indispensabili	Una unità di personale, anche in modalità di lavoro agile (categoria C, D o EP, Area Tecnica)
Sicurezza	Dovrà garantirsi la continuità delle prestazioni indispensabili	Una unità di personale, anche in modalità di lavoro agile (categoria C, D o EP, Area Tecnica)
Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole amministrazioni, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.	Per le sole ipotesi in cui lo sciopero si protragga per un periodo di tempo tale da non permettere l'erogazione degli emolumenti, o si tratti dell'ultimo giorno utile per l'inserimento dei dati nel	Una unità di personale, anche in modalità di lavoro agile (categoria C, D o EP, Area Amministrativa)

	programma.	
--	------------	--